

(N. 1570)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro *ad interim* dell'Africa italiana

(DE GASPERI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 2 MARZO 1951

Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439 detta norme per i notai già esercenti nell'Africa Italiana, assegnati temporaneamente in soprannumero al capoluogo di un distretto notarile, a norma della legge 17 giugno 1943, n. 641, stabilendo che essi continuino ad esercitare in soprannumero nel capoluogo stesso secondo le disposizioni della legge medesima.

L'articolo 5 dello stesso decreto dispone che i notai di cui sopra, che intendono ottenere l'assegnazione definitiva nel territorio nazionale, debbono fare pervenire apposita dichiarazione al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto 4 dicembre 1946.

L'articolo 6 infine dispone che fino al termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso i notai già esercenti nell'Africa italiana, rimpatriati dopo la cessazione dello stato di guerra, possono chiedere di essere temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo del distretto notarile.

Il decreto legislativo 4 dicembre 1946, numero 439 è entrato in vigore il 24 dicembre 1946 e pertanto il termine di due anni stabilito negli articoli 5 e 6 andava a scadere il 24 dicembre 1948.

Senonchè con la legge 29 luglio 1949, numero 496 i termini prescritti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 439 sopra citato,

vennero prorogati di due anni e sono scaduti pertanto il 24 dicembre 1950.

Al riguardo il Ministero dell'Africa italiana ha fatto presente che le ragioni che portarono alla emanazione di quest'ultima legge, sono ora tornate di attualità, dato che non ancora sono state decise le sorti definitive dell'Eritrea; mentre per la Tripolitania si sta attraversando un periodo di transizione, che durerà ancora a lungo prima che sia attuata l'indipendenza già decisa dall'O.N.U.

Lo stesso Ministero ha rappresentato pertanto la necessità che si addivenga all'emanazione di un nuovo provvedimento di proroga dei termini in questione, onde ovviare all'inconveniente che i notai attualmente esercenti in quei territori, allo scopo di assicurarsi una sistemazione in patria, abbandonino le rispettive sedi, con evidente disagio delle popolazioni italiane colà residenti, ed anche a scapito della influenza economica e culturale che vogliamo colà conservare.

I suddetti termini potrebbero essere pro-

gati, con criterio di elasticità, fino ad un anno dopo l'assetto definitivo delle singole nostre ex colonie, in maniera da evitare ulteriori proroghe in avvenire e al tempo stesso, da consentire, specie durante il periodo di transizione, una graduale sistemazione degli interessi di quei connazionali che volessero rimpatriare.

Le ragioni addotte dall'Amministrazione dell'Africa italiana appaiono giustificate, e sembra opportuno che i termini sopra ricordati siano prorogati fino ad un anno dopo l'assetto definitivo delle ex colonie italiane, per le considerazioni come dinanzi prospettate dalla stessa Amministrazione e pertanto si è predisposto l'unito schema di disegno di legge con il quale i termini previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, numero 439 prorogati in virtù della legge 29 luglio 1949, n. 496, e scaduti il 24 dicembre 1950 vengono prorogati fino ad un anno dopo il definitivo assetto internazionale dei territori italiani in Africa, contemplati dal Trattato di pace.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, prorogate con la legge 29 luglio 1949, n. 496, sono applicabili fino ad un anno dopo il definitivo assetto internazionale dei territori italiani in Africa, contemplati dal Trattato di pace.